

Repertorio numero 4555

Raccolta numero 3049

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di marzo,

3.3.2022

in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 74 alle ore diciotto e zero minuti.

Avanti me Dottoressa Maria Cristina DE CESARE, Notaio alla residenza di Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

è personalmente comparso il Signor:

- **CATTAI Gian Franco**, nato a Bordeaux (Francia) il 5 febbraio 1950, cittadino italiano domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, il quale interviene al presente atto non in proprio bensì nella sua qualità di Presidente dell'Associazione **"CENTRO ITALIANO DI COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO E-DILIZIO DELLE NAZIONI EMERGENTI (C.I.C.S.E.N.E)"** con sede in Torino, Via Borgosesia n. 30, codice fiscale n. 80082850019, costituita con atto a rogito Notaio BOTTINO Federico del 27 ottobre 1972, repertorio n. 27279/5523, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Uff. Torino, il giorno 3 novembre 1972 al n. 35406 serie 1225.

Detto Comparente, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certa, mi chiede di ricevere il presente atto e a tal uopo dichiara che è stata convocata in questo luogo, giorno ed ora, ai sensi di legge e di Statuto, l'assemblea in seduta straordinaria della predetta Associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- modificare lo Statuto onde procedere all'iscrizione al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore come previsto dall'art. 89, comma 9 della Legge 117/2017.

Tanto premesso il Comparente mi richiede, con l'assenso unanime dei presenti, di redigere il verbale della riunione, al che io Notaio aderendo do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, chiamatovi dall'Assemblea ed ai sensi di Legge e di Statuto, il costituito Signor CATTAI Gian Franco il quale

DICHIARA, VERIFICA, CONSTATA E FA CONSTARE:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e del vigente Statuto;
- che è presente e legittimato ad intervenire in persona di esso Comparente Signor CATTAI Gian Franco, sopra generalizzato, il Presidente dell'Associazione, con modalità che evitino il crearsi di assembramenti nel rispetto della normativa in vigore al fine di contrastare e contenere la diffusione della pandemia legata al virus COVID-19;
- che è presente il Consiglio di Presidenza in persona di esso Comparente, Presidente, e del Signor COMOGLIO Eraldo, nato a Montanaro (TO) il 1 giugno 1943, con modalità che evitino il



NOTAIO

MARIA CRISTINA DE CESARE
10121 TORINO C.so Vittorio Emanuele II 74
Tel. 011/4345113 - 011/0209741

REGISTRATO
Agenzia Entrate
di Uff. Ter. Torino
DP II
il 11/03/2022
al n. 11549
Serie 1T

crearsi di assembramenti nel rispetto della normativa in vigore al fine di contrastare e contenere la diffusione della pandemia legata al virus COVID-19, mentre sono assenti giustificati i Signori BRASSO Valter e MARITANO COMOGLIO Nuccia;

- che è presente la Commissione di revisione dei conti nella persona dei Signori MAINARDI Antonio, nato a Torino il 17 febbraio 1965, e MOISO Mario Paolo, nato a Torino 17 febbraio 1960;

- che sono presenti, con modalità che evitino il crearsi di assembramenti nel rispetto della normativa in vigore al fine di contrastare e contenere la diffusione della pandemia legata al virus COVID-19, i soci Signori CATTAI Gian Franco, COMOGLIO Eraldo e MOISO Mario Paolo, sopra generalizzati, e CONFIGLIACCO Donatella, nata a Torino il 14 ottobre 1951, mentre sono rappresentati per delega scritta regolarmente rilasciata ad altro associato i Soci Signori BRASSO Valter, nato a Torino il 30 dicembre 1958, CARBONCINI Alessandra, nata a Mantova il 12 giugno 1956, ERAMO Pier Paolo, nato a Torino il 16 maggio 1956, MARITANO COMOGLIO Nuccia, nata a Meana di Susa (TO) il 26 agosto 1943 e FOTI Massimo, nato a Caltagirone (CT) il 4 gennaio 1937, per un totale di n. nove associati sul totale di n. nove aventi diritto di voto, dei quali n. cinque associati sono rappresentati per delega scritta regolarmente rilasciata ad altro associato, verificata dal Presidente dell'Assemblea e conservata agli atti dell'Associazione;

- che l'Assemblea, pertanto, è regolarmente costituita ai sensi di Legge e di Statuto ed atta a validamente deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno sopra riportato, in merito al quale i partecipanti si dichiarano sufficientemente informati non opponendosi alla sua discussione.

Passando alla

TRATTAZIONE

il Presidente evidenzia ai presenti l'opportunità per l'Associazione di adottare un nuovo Statuto che, mantenendo fermo lo spirito dell'Associazione, senza apportare modifiche sostanziali agli elementi fondamentali caratterizzanti la stessa, si adegui alle nuove disposizioni di legge in materia con particolare riferimento alla riforma del Terzo Settore operata in forza della Legge n. 106/2016 e del D.Lgs. n. 117/2017 (c.d. "Codice del Terzo Settore"), in particolare precisando che l'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), meglio precisando lo scopo dell'Associazione e l'attività che ne costituisce oggetto, regolando la vita dell'Associazione e il funzionamento dei suoi organi nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa in materia (Codice del Terzo Settore), essendo in ogni caso la qualifica di Ente del Terzo Settore subordinata alla previa iscrizione nel Registro Unico Nazio-

nale del Terzo Settore (RUNTS).

In particolare il Presidente propone all'Assemblea di richiedere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore nella sezione degli "Altri Enti", e di confermare tutte le attuali cariche degli Organi dell'Associazione fino a rinnovo in base alle nuove regole di vita dell'Associazione medesima.

Il Presidente da quindi lettura ai presenti della nuova versione dello Statuto che viene proposta per l'approvazione, ne illustra compiutamente i contenuti e quindi me lo consegna per allegarlo, come viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura da parte di me Notaio per dispensa avuta dal Comparente con il mio consenso.

Invita quindi i presenti ad esprimersi in merito a quanto sopra esposto.

Udito quanto sopra, dopo esauriente discussione, nessuno richiedendo il riassunto delle proprie dichiarazioni, l'assemblea dell'Associazione "CENTRO ITALIANO DI COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO EDILIZIO DELLE NAZIONI EMERGENTI (C.I.C.S.E.N.E)" per voto palese con alzata di mano, all'unanimità dei presenti, nessuno contrario e nessuno astenuto

DELIBERA

1) di adottare un nuovo testo di Statuto, adeguato alle nuove disposizioni di Legge in materia, secondo quanto proposto ed illustrato dal Presidente, approvando articolo per articolo e quindi nel suo complesso il testo già allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

2) di confermare tutte le attuali cariche degli Organi dell'Associazione fino a rinnovo in base alle nuove regole di vita dell'Associazione medesima;

3) di dare mandato al Presidente dell'Associazione per apportare al presente atto e all'allegato Statuto le modifiche formali che si rendessero necessarie per attuare il deliberato adeguamento alle norme imperative del c.d. "Codice del Terzo Settore";

4) in particolare, di dare mandato al Presidente dell'Associazione per eseguire tutti gli adempimenti necessari al fine di ottenere l'iscrizione dell'Associazione "CENTRO ITALIANO DI COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO EDILIZIO DELLE NAZIONI EMERGENTI (C.I.C.S.E.N.E)" presso il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), non appena ciò sarà possibile, nonché per eseguire ogni ulteriore adempimento a tal uopo prescritto dalla Legge, con riferimento specifico, ove necessario, alla facoltà di intervenire ad apposto ed ulteriore atto pubblico per mezzo del quale eseguire ogni attività, rendere ogni dichiarazione, presentare e depositare documenti e promuovere ogni istanza necessaria per l'iscrizione medesima, anche apportando all'allegato Statuto tutte le modifiche che si rendessero necessarie per adeguarlo alla

normativa inderogabile applicabile agli Enti del Terzo Settore che saranno al momento applicabili, anche in base alle relative interpretazioni e prassi degli Uffici competenti, ritenendo fin d'ora approvata ogni modifica a tal fine indispensabile.

Proclamati i risultati della votazione, essendo le ore diciotto e quaranta minuti l'assemblea viene sciolta.

Il presente atto, così come le relative copie, estratti, certificati, dichiarazioni o attestazioni, sono esenti da imposta di bollo e da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico dell'Associazione.

Il Comparente dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 s.m.i. e di ogni altra normativa in vigore.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che da me interpellato lo approva.

Scritto in parte da me e in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su fogli due di cui occupa sette intere facciate e fin qui della presente facciata, viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio alle ore diciotto e quarantadue minuti.

In originale firmati:

Gian Franco CATTAI

Maria Cristina DE CESARE Notaio

Allegato "A" all'atto n. 4555/3049 di rep.

STATUTO

Art. 1: Denominazione - Sede - Missione

Nel 1972 su ispirazione del prof. Giorgio Ceragioli venne costituita, ai sensi degli Artt. 36, 37, 38 del Codice Civile, l'Associazione denominata "Centro Italiano di collaborazione per lo Sviluppo Edilizio delle Nazioni Emergenti (C.I.C.S.E.-N.E.)".

L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all'Art. 4, comma 1 del Codice del Terzo Settore (CTS), verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) e ai sensi dell'Art. 4 del CTS, iscritta fra le altre Associazioni. Tale clausola acquisterà efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS nell'apposita sezione, integrando e modificando automaticamente la denominazione dell'ente.

L'Organizzazione ha sede in Torino (To), Via Borgosesia 30. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie, in Italia e all'estero.

Essa ha perseguito e persegue finalità di solidarietà sociale e si pone, a livello di servizio, per collaborare su problemi specifici riguardanti l'urbanistica, l'edilizia nei Paesi Emergenti e in Italia con le persone deboli e la rigenerazione urbana, con particolare riferimento all'abitazione per tutti; detti problemi sono visti nella loro dimensione di utilità pubblica.

Tale collaborazione è intesa nel contesto più ampio dello scambio di esperienze tra i popoli per il raggiungimento di un comune e completo sviluppo.

Art. 2: Scopo e Attività

L'Associazione è aconfessionale ed apartitica perseguendo, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio delle attività di interesse generale.

L'Associazione persegue in particolare i seguenti scopi: intervenire, sia nei paesi impoveriti sia in Italia, sui problemi specifici riguardanti l'urbanistica, la rigenerazione urbana, l'edilizia a basso costo, l'abitazione per tutti, l'accesso alla casa per le persone di fascia debole.

Per il raggiungimento delle predette finalità esercita in via prevalente le seguenti attività di interesse generale, ex Art. 5 del d. lgs. 117/2017, in via esemplificativa non esaustiva, avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- d) educazione, istruzione e formazione nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al

miglioramento delle condizioni dell'ambiente come lo stesso viene definito nel T.U. d. lgs. n. 152/2006;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'Art. 2, comma 4, del d. lgs. recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all' Art. 1, comma 2, lettera c), della L. 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Inoltre può esercitare attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, nel rispetto dei criteri e limiti di cui all'Art. 6 del d.lgs 117/2017 e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. Nei limiti sopra precisati ed in via meramente esemplificativa e non esaustiva, l'Associazione pertanto può:

- concludere contratti di acquisto, vendita, permuta, locazione, aventi ad oggetto beni mobili o immobili, quali residenze e foresterie da destinare a soggetti disagiati, infrastrutture, impianti, macchinari, attrezzature e qualsiasi altro bene, anche immateriale, necessario o utile ai propri progetti;

- ottenere concessioni a carattere temporaneo o permanente da parte di Enti pubblici o privati per l'utilizzo e/o la realizzazione dei beni suddetti;

- accettare lasciti, elargizioni, donazioni utili alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- promuovere attività sinergiche e direttamente connesse a quelle primarie, in proprio o in collaborazione con persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, società, associazioni e altre organizzazioni, siano essi di ricerca e/o cooperazione, divulgazione, ricreazione, eco-turistiche o di natura culturale ed editoriale, stipulando le convenzioni e gli altri atti all'uopo necessari;
- creare od interagire con altre associazioni o organizzazioni aventi scopo direttamente connesso al proprio, partecipare alle stesse ovvero collaborare con esse, compiendo ogni atto a tal fine opportuno o necessario.

L'Associazione infine può attivare, ai sensi dell'Art. 7 del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la raccolta di fondi al solo fine di finanziare la propria attività di interesse generale.

Art. 3: Durata e Scioglimento

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione cesserà l'attività e sarà sciolta per deliberazione della maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea dei Soci Fondatori e Promotori, o per le altre cause previste dal Codice Civile o dal Codice del Terzo Settore. In caso di scioglimento l'assemblea nomina uno o più liquidatori. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del d. lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea.

Art. 4: Soci - Volontari

L'Associazione è costituita da un numero di soci non inferiore a sette persone fisiche o associazioni.

Per l'ammissione dei Soci si applicano le regole di cui all'art. 23 C.T.S., nel rispetto di criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. I Soci sono inseriti nel Relativo Albo Soci della Associazione, dal quale risultano quelli ancora in carica e quelli cessati.

Ogni Socio, accettando di ricoprire la qualifica, si impegna moralmente, per quanto di rispettiva competenza e nei limiti della ragionevolezza, al raggiungimento degli scopi dell'Associazione:

- a) promuovendo attivamente l'immagine dell'Associazione nelle regioni e Paesi in cui opera e nelle comunità scientifiche, sociali e culturali di rispettiva spettanza;
- b) collaborando con gli organi dell'Associazione per attrarre interesse ed apportare commenti scientifici, sociali e culturali sul suo programma, consentendo a soggetti disagiati visibilità sulle proprie attività ed accesso divulgando i progetti cui partecipano;
- c) proponendo direttamente individui particolarmente bisognosi

di partecipazione alle iniziative della Associazione;

d) partecipando, se richiesti e per quanto possibile, al sostegno, diretto o indiretto, di ogni iniziativa della Associazione.

Ogni Socio avrà diritto ad essere tempestivamente e periodicamente informato sullo svolgimento dei progetti in essere o di nuove iniziative di carattere scientifico, sociale o culturale, attivate dall'Associazione, ed eventualmente esporre i propri commenti al Consiglio Direttivo.

La qualità di Socio viene meno per estinzione dell'Associazione (per le cause di scioglimento, previste dal presente statuto, dal C.T.S. e dall'Art. 27 c.c.), per recesso, per decesso o per esclusione.

L'esclusione è deliberata a maggioranza assoluta dei Soci in carica, previa contestazione dell'addebito, nei confronti del Socio che, in qualunque modo, danneggi moralmente o materialmente l'Associazione e/o venga a trovarsi in situazione di conflitto di interessi o di obiettiva incompatibilità rispetto alle finalità della Associazione.

Il nuovo socio, in sede di ammissione all'Associazione, aderendo al presente Statuto assume l'obbligo di adesione per un periodo minimo di tre anni; il suo recesso può essere esercitato ad nutum dopo il decorso di 3 (tre) anni dalla costituzione del rapporto e, in ogni tempo, per giusta causa o per comprovate e serie esigenze personali. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio Direttivo mediante posta elettronica con preavviso di un mese.

Il recesso e l'esclusione non attribuiscono alcun diritto sul patrimonio o fondo comune o sugli altri beni di pertinenza dell'Associazione e neppure consentono di recuperare i contributi o altri beni versati o apportati; restano validi ed efficaci tutti gli obblighi già assunti dai Soci prima della data di recesso o di esclusione, fermo restando quanto previsto dagli Artt. 28 e 32 del Codice Civile.

L'Associazione può avvalersi anche di volontari nello svolgimento delle proprie attività nel rispetto dell'Art. 17 del d. lgs. 117/2017. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 5: Finanze e Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal denaro e dai diritti reali e personali inizialmente conferiti dai Soci e da quelli che essi si impegneranno suc-

cessivamente a conferire;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;

- da contribuzioni, erogazioni, donazioni e lasciti provenienti da terzi, siano essi Soci o meno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dai ricavi e introiti comunque pervenuti all'Associazione in seguito a servizi ed attività svolte;

- da ogni altra entrata che pervenga all'Associazione.

I contributi dei Soci sono versati al momento dell'ingresso nell'Associazione o secondo quanto previsto nelle convenzioni od altri accordi di cui sono parte. Entro il 1° maggio dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio, redatto secondo i principi di legge, e corredato dalla propria relazione sulla gestione. Entro il mese di giugno l'assemblea è convocata per deliberare sul bilancio.

E' fatto divieto all'ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6: Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 30 del d. lgs 117/2017);
- l'Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 31 del d. lgs 117/2017).

Art. 7: Assemblea dei Soci

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i Soci in carica, e le sue deliberazioni obbligano gli stessi nell'ambito statutario.

I Soci in carica hanno diritto di partecipare all'Assemblea, in persona dei propri rappresentanti o di persone appartenenti alla propria organizzazione qualora si tratti di Persone Giuridiche; ogni Socio in carica ha diritto ad un voto.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può avere più di tre deleghe.

La convocazione dei Soci è effettuata, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi rispetto alla data fissata per l'Assemblea - da tenersi in qualsiasi sede purché in Italia - per mezzo di posta elettronica con conferma di lettura contenente l'indicazione dell'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche mediante

telegramma, fax, posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo che ne permetta la prova dell'avvenuta ricezione, inviata almeno tre giorni lavorativi prima dell'adunanza.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, ogni qual volta ritenuto necessario o utile e, comunque, almeno una volta all'anno, per deliberare sul bilancio di esercizio, ai sensi dell'Art. 5. La convocazione è inoltre disposta quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, come previsto dall'art. 20 comma 2 c.c.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che provvede alla verbalizzazione con l'assistenza di un Segretario. Per le delibere modificative dello statuto il verbale è redatto da un notaio.

L'Assemblea è valida quando è presente o rappresentata almeno la metà dei Soci in carica. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei Soci in carica, presenti o rappresentati; tuttavia, le deliberazioni relative: all'ammissione di nuovi soci, alla nomina di nuovi membri del Consiglio Direttivo ai sensi dell'Art. 9, alla nomina dei liquidatori e alla modifica dello Statuto, devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci in carica. La deliberazione relativa allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta col voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci in carica.

L'Assemblea può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (audioconferenza - videoconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 8: Compiti dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea:

1. designa i membri del Consiglio Direttivo nei casi indicati dall'Art. 9;
2. nomina il Presidente e gli Organi di Controllo e Revisione quando ritenuto opportuno od obbligatorio per legge o per statuto;
3. delibera sul bilancio di esercizio, nonché sul budget e sui relativi aggiornamenti, ai sensi dell'Art. 5;
4. propone al Consiglio Direttivo nuove strategie e linee guida gestionali;
5. delibera le modifiche dello statuto, lo scioglimento della Associazione, la nomina dei liquidatori e la destinazione

dell'eventuale patrimonio residuo;

6. delibera sulle proposte di trasformazione della Associazione in altro ente avente analogo scopo;

7. delibera su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o attribuito alla sua competenza dalla Legge o dal presente Statuto.

Art. 9: Consiglio Direttivo Nomina - Mansioni.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è costituito da tre a sette componenti rieleggibili. La maggioranza del Consiglio Direttivo è scelta tra gli associati ovvero tra le persone indicate dagli Enti Associati. Il primo Consiglio Direttivo, i cui componenti ed il cui Presidente vengono indicati nell'atto costitutivo, è composto da 3 (tre) membri.

Qualora non oggetto di revoca o qualora la revoca sia oggetto di impugnazione, nelle more delle procedure di revoca stesse i Consiglieri rimasti in carica possono cooptare i membri successori dei Consiglieri uscenti, sempre che non sia venuto a cessare l'intero Consiglio per scadenza del mandato o per altra causa, indicando quali nuovi membri del Consiglio Direttivo i primi non eletti dall'Assemblea.

Ciascun nuovo membro del Consiglio Direttivo scade insieme con i membri in carica all'atto del triennio di nomina di origine di questi ultimi.

Gli amministratori non possono essere revocati se non per giusta causa. La revoca è disposta su deliberazione della maggioranza semplice dei Soci in carica.

Il Consiglio Direttivo può provvede a nominare un Comitato Scientifico.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinate il voto del Presidente. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per video conferenza e/o conferenza telefonica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario che redigono il verbale sottoscritto da entrambi.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e la straordinaria della Associazione, con la sola eccezione di quelli demandati all'Assemblea, o agli altri organi per disposizione di Legge o di statuto. Il potere di rappresentanza legale, sostanziale e processuale, compete al Presidente.

In via esemplificativa, il Consiglio Direttivo:

1. dirige e amministra l'attività della Associazione;
2. cura la regolare tenuta delle scritture contabili; predi-

- sponde ed approva il bilancio d'esercizio e il bilancio preventivo, i budget ed i relativi aggiornamenti di cui all'Art. 5, da sottoporre alla presa visione dell'Assemblea;
3. nomina i membri del Comitato Scientifico;
 4. definisce con i Soci in carica modalità e tempi di contribuzione alle esigenze finanziarie delle iniziative;
 5. nomina i rappresentanti negli organi degli enti cui partecipa o con cui collabora;
 6. accetta le richieste di adesione prodotte da nuovi Soci;
 7. vigila sull'osservanza dello Statuto e propone all'Assemblea le eventuali modifiche allo stesso;
 8. in via eventuale, individua, fissandone le relative caratteristiche, termini e modalità della collaborazione, all'interno dell'Associazione, di associazioni, persone giuridiche, enti privati ed imprese, diversi dai Soci;
 9. delibera sulla accettazione o il rifiuto di erogazioni, sovvenzioni, lasciti, ecc.
 10. delibera sulla conclusione e perfeziona negozi giuridici di qualsiasi tipo;
 11. prende atto delle proposte dell'Assemblea stessa riguardanti nuove strategie e linee guida gestionali;
 12. delibera sulle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio;
 13. delibera su qualsiasi altro argomento che non sia di competenza di altri organi e, in particolare sulle materie non di competenza deliberativa esclusiva dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'Art. 8 del presente Statuto;
 14. nomina procuratori;
 15. delibera in materia di regolamenti che si rendessero necessari per l'attività dell'Associazione.

Art. 10: Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, per la predisposizione del bilancio d'esercizio, del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo, nonché del budget e dei relativi aggiornamenti, ai sensi dell'Art. 5.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che il Presidente stesso lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due Consiglieri. La convocazione deve avvenire mediante posta elettronica almeno tre giorni lavorativi prima della riunione; in caso di urgenza sarà sufficiente un preavviso mediante posta elettronica di 48 ore.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente che è assistito da un Segretario nominato dal Presidente stesso.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, su apposito libro, il verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11: Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione.

Il Presidente presiede le Assemblee ed i Consigli Direttivi, cura l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente potrà pertanto stipulare contratti, convenzioni ed altri negozi giuridici e sottoscrivere mandati di pagamento e di incasso.

Art. 12: Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico eventualmente nominato è formato da un minimo di tre ad un massimo di dieci qualificati esponenti nei campi specifici d'attività della Associazione, nominati dal Consiglio Direttivo. I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni.

Il Comitato Scientifico:

1. è responsabile di elaborare periodicamente strategie e indirizzi di progetti di particolare complessità scientifica e ne elabora periodicamente strategie e indirizzi;
2. assicura che i progetti svolti dalla Associazione rispondano, sotto il profilo scientifico/qualitativo, agli scopi statutari;
3. sulla base dell'esperienza dei suoi appartenenti, individua e indica, in autonomia e indipendenza, i campi di ricerca, di studio e sviluppo verso i quali orientare, in caso di devianze, i progetti della Associazione;
4. di concerto con gli enti responsabili, può indicare i criteri di selezione di operatori, assistenti e consulenti scientifici;
5. di concerto con enti pubblici interessati, riscontra i risultati delle attività svolte dall'Associazione, redigendo relazioni periodiche;
6. individua al proprio interno un membro per partecipare, se richiesto, alle sedute del Consiglio Direttivo della Associazione.

Art. 13: Organi di controllo e revisione legale.

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 30 del d. lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'Art. 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'Art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

" vigila sull'osservanza della Legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d. lgs. 231/2001, qualora applicabili;

" vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammi-

nistrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
" al superamento dei limiti di cui all'Art. 31 del d. lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

" esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del d. lgs. 117/2017;

" attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'Art. 14 del d. lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo Articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14: Esercizio Finanziario

Ogni esercizio finanziario coincide con l'anno solare e si chiude pertanto al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 15: Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto vale quanto stabilito dalle leggi dello Stato ed in particolare dal d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Tutti gli adempimenti e le previsioni del presente Statuto legati all'iscrizione al RUNTS, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del registro medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

In originale firmati:

Gian Franco CATTAI

Maria Cristina DE CESARE Notaio

Certifico io sottoscritta dottoressa Maria Cristina DE CESARE, Notaio in Torino, con studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 74, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo che la presente copia su supporto informatico di documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 22.1 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in acronimo "CAD") in virtù della presente attestazione notarile sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale.

Tale copia è stata da me digitalmente firmata in data odierna attraverso la mia smart card notarile, certificato n. 25044, rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del CAD la presente esonera dalla produzione e dall'esibizione del documento cartaceo originale.

Torino, lì 16 marzo 2022